



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI MORTUARIE



Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'affissione e la defissione degli avvisi mortuari, epigrafi, o annunci funebri di ringraziamento negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune di Filottrano.

Fermo restando che il servizio per le affissioni funebri è di competenza del Comune, viene concessa la possibilità alle imprese di onoranze funebri di affiggere direttamente gli avvisi mortuari, epigrafi o annunci funebri, negli spazi a ciò destinati e nel rispetto delle modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 2 – Luoghi di affissione

L'affissione deve essere effettuata esclusivamente all'interno degli spazi indicati nell'apposita planimetria predisposta e aggiornata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 3 – Modalità di affissione

L'affissione, che non può superare il numero di 12 avvisi alla volta, è effettuata nel rigoroso rispetto delle seguenti modalità:

- a) devono essere affissi solo fogli di dimensioni non superiori a 42,00 cm di larghezza e 29,5 cm di altezza (formato A3);
- b) è vietato coprire o togliere gli annunci di altri soggetti senza che siano scaduti i termini di affissione; gli annunci scaduti possono essere rimossi o coperti, preferibilmente a partire dai più vecchi;
- c) gli annunci funebri possono essere coperti dopo 3 giorni dalla celebrazione del funerale;
- d) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio e possono essere coperti dopo 3 giorni dalla data di affissione; gli annunci per anniversari o ricorrenze possono essere affissi 3 giorni prima della ricorrenza e possono essere coperti dopo 3 giorni successivi alla ricorrenza;
- e) le affissioni mortuarie, se effettuate direttamente dalle imprese di onoranze funebri, senza l'ausilio del servizio delle pubbliche affissioni comunali, non sono soggette al versamento di diritto e spese.

Art. 4 – Divieto di pubblicità

Sugli annunci funebri e di ringraziamento è vietata qualunque forma di pubblicità.



E' consentito inserire in calce all'annuncio solo ed esclusivamente le seguenti indicazioni: la ditta che effettua il servizio funebre, il Comune in cui ha sede la ditta, il logo e/o marchio e il relativo numero di telefono.

Art. 5 – Sanzioni

In caso di violazione del presente regolamento è applicata alla ditta a cui è riferibile l'annuncio o l'affissione, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singolo foglio di annuncio.

Il Comune può provvedere d'ufficio alla rimozione degli annunci che non rispettano le indicazioni degli articoli precedenti e alla copertura della pubblicità effettuata in violazione del presente regolamento.

La Polizia Locale è l'organo competente per l'accertamento delle violazioni.

Le sanzioni sono stabilite in applicazione dell'art. 7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 689 del 24.11.1981 a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.